



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/8 DEL 24.03.2020

Oggetto: **Permesso di ricerca minerario per argille smettiche e bentonite denominato "Sa Tuppetta" in agro del Comune di Putifigari (SS). Proponente: Società S.S.M. Servizi Minerari Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società S.S.M. Servizi Minerari S.r.l. ha presentato il 7 agosto 2019 (prot. D.G.A. n.17533 del 20.8.2019), al Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, relativa al "Permesso di ricerca minerario per argille smettiche e bentonite denominato "Sa Tuppetta" in agro del Comune di Putifigari (SS)". L'intervento è ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 27.9.2017, punto 2, lettera a) "Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie".

Sulla base della documentazione agli atti, risulta che l'intervento è finalizzato alla ricerca mineraria di un giacimento coltivabile di argille smettiche e bentonite. L'area del permesso di ricerca, estesa per circa 150 ettari e con un perimetro pari a 4,8 km, è situata nel territorio del Comune di Putifigari in località Sa Tuppetta, a circa 2 km dalla medesima cittadina.

La ricerca mineraria, da svolgersi nell'arco di 12 mesi, si articolerà in quattro fasi:

1. acquisizione ed elaborazione dei dati geologici, petrografici, geofisici, geochimici e giacimentologici esistenti;
2. indagini in campo di rilevamento e prelievo di campioni superficiali di rocce, per successive analisi di laboratorio: chimiche, mineralogiche e meccaniche;
3. indagini in campo mediante sondaggi a distruzione o a recupero di carota mediante sonda idraulica cingolata, per successive analisi di laboratorio: chimiche, mineralogiche e meccaniche;
4. elaborazione dati raccolti, per una stima giacimentologica ed economico-finanziaria dell'iniziativa.



È prevista, inoltre, su un'area operativa di circa 37 ha, l'esecuzione di n. 21 sondaggi per complessivi 150 metri di perforazione. Al termine delle operazioni, i fori realizzati saranno ritombati riutilizzando parte dei detriti prodotti miscelati con malta cementizia.

L'Assessore riferisce che durante l'iter istruttorio sono pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- nota n. 33274 del 10.9.2019 (prot. D.G.A n. 18671 del 10.9.2019), con la quale il Servizio Tutela paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale attesta che "parte dell'area oggetto di perimetrazione è assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.); segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicati all'art.134:
 - a) aree di cui all'articolo 142, comma 1, lett. c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; (Rio Fangarone, corrispondente al corso d'acqua costituito da Riu de sa Serra, Tintas e Fangazzu, iscritto al n. 224 dell'Elenco principale delle acque pubbliche della Provincia di Sassari), porzione fra i vertici E/D e C/D, non interessata da carotaggi;
 - b) aree di cui all'articolo 142, comma 1, lett. g): territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227, in corrispondenza dei punti di carotaggio da ST01 a ST06; si segnala, inoltre che, per la componente di paesaggio individuata (aree seminaturali) si applicano, in presenza di aree boscate, le prescrizioni di cui all'art. 22, 23 e 24 delle N.T.A. del P.P.R..
Pertanto, ai sensi dell'art. 146 del citato D.Lgs. n. 42/2004, i proprietari, possessori detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico hanno l'obbligo di presentare alle Amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 o al D.P.R. n. 31 /2017, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli eventuali altri titoli legittimanti l'intervento";
- nota prot. 11281 del 14.10.2019 (prot. DGA n. 21298 del 15.10.2019) con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro ha



comunicato che "allo stato attuale nel perimetro interessato dalla richiesta non sussistono decreti di dichiarazione di interesse, ai sensi della parte seconda del codice dei beni Culturali per quanto riguarda il patrimonio archeologico. Tuttavia, considerata l'ampiezza dell'area, pari a circa 150 ettari, e considerata l'alta densità di monumenti archeologici nel territorio in esame, non si esclude la presenza di beni archeologici ancora non censiti."

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente conclude, quindi, riferendo che il Servizio Valutazioni Ambientali, preso atto delle note sopraccitate, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria proponendo di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA l'intervento relativo al "Permesso di ricerca minerario per argille smettiche e bentonite denominato "Sa Tuppetta" in agro del Comune di Putifigari (SS)" presentato dalla Società S.S.M. Servizi Minerari S.r.l., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, da recepire nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. con riferimento alla localizzazione dei sondaggi geognostici, gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto comunicato dal Servizio Tutela paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, con la sopraccitata nota n. 33274 del 10.9.2019;
2. dovrà essere acquisita l'approvazione dello Studio di compatibilità geologica e geotecnica, ai sensi delle norme tecniche di attuazione del P.A.I.;
3. tutte le fasi di indagine dovranno essere eseguite con le modalità previste nel progetto ed escludendo l'espianto di vegetazione;
4. tutti i materiali di risulta ottenuti da scavi dovranno essere trattati in maniera conforme alla normativa vigente in materia di rifiuti e terre e rocce da scavo, garantendo il massimo recupero di detti materiali;
5. con riferimento alla fase di cantiere, al fine di garantire la massima tutela del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee ed atmosfera:
 - a) le aree di ricerca dovranno essere raggiunte utilizzando la rete viaria principale e di penetrazione agraria esistenti, escludendo l'apertura di nuove piste;
 - b) in ogni fase dei lavori dovrà essere evitata qualunque interferenza con il reticolo idrografico naturale e con il corretto deflusso delle acque meteoriche;



- c) qualora durante le operazioni di ricerca fossero intercettate eventuali falde sotterranee, si dovrà procedere all'isolamento delle stesse al fine di evitare interconnessioni tra acquiferi diversi;
 - d) l'eventuale manutenzione dei mezzi d'opera dovrà avvenire in apposite aree attrezzate, per evitare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;
 - e) dovranno essere minimizzati gli impatti indotti da rumore e vibrazioni;
 - f) si dovrà procedere alla raccolta, classificazione e smaltimento, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., di eventuali rifiuti presenti nelle aree di ricerca;
6. al termine dei lavori, dovranno essere avviate e completate tutte le attività necessarie al recupero della situazione ambientale originaria, tutti i fori di sondaggio dovranno essere riempiti con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo, come previsto negli elaborati progettuali.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il "Permesso di ricerca minerario per argille smettiche e bentonite denominato "Sa Tuppetta" in agro del Comune di Putifigari (SS)" presentato dalla Società S.S.M. Servizi Minerari S.r.l..

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente sulla proposta in esame

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni descritte in premessa, l'intervento relativo al "Permesso di ricerca minerario per argille smettiche e bentonite denominato "Sa Tuppetta" in agro del Comune di Putifigari (SS)" presentato dalla Società S.S. M. Servizi Minerari S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per



- quanto di competenza, il Comune di Putifigari, la Provincia di Sassari, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, il Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, è pari a cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda